

## **7.9 Cumulabilità IIS – Le novità introdotte dalla Circolare n.968/2014 e successive integrazioni**

- a. Il cumulo dell'Indennità Integrativa Speciale tra stipendio e pensione o più pensioni
- b. Normativa di riferimento

Chiarimenti circa le problematiche relative alla corresponsione della Indennità Integrativa Speciale sui trattamenti pensionistici privilegiati tabellari, in concomitanza con la prestazione di opera retribuita alle dipendenze di terzi, pubblici o privati, ovvero con altro trattamento pensionistico.

### ***a. Il cumulo dell'Indennità Integrativa Speciale tra stipendio e pensione o più pensioni***

Tanto la L. 324 del 1959 quanto il successivo D.P.R. 1092 del 1973 prevedevano che l'indennità integrativa speciale (IIS) potesse essere percepita una volta sola, e ciò sia per i pensionati che svolgono un'altra attività, sia per i percettori di due o più pensioni. Il divieto generalizzato di cumulo deve, però, ritenersi caducato - per effetto dell'intervento della Corte costituzionale - ad opera delle sentenze n. 566/1989, n. 172/1991, n. 232/1992 e n. 494/1993 in cui è stato rilevato il contrasto dell'art.99 commi 2 e 5 del D.P.R. 1092/1973 con l'art.36 della Costituzione. Anche recentemente la Corte costituzionale (ordinanza n. 438/14-23 dicembre 1998) ha avuto modo di ribadire che il divieto di cumulo deve ritenersi venuto meno a seguito delle precedenti declaratorie di illegittimità costituzionale, rivendicando a sé stessa il compito di sindacare l'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti – favorevole al mantenimento del divieto di doppia e/o plurima percezione della IIS – che, ad avviso del giudice delle leggi, si risolverebbe nella sostanziale lesione del giudicato costituzionale.

La prevalente giurisprudenza della Corte dei conti, si è quindi orientata in senso favorevole al riconoscimento della IIS intera al titolare di pensione che presti opera retribuita alle dipendenze sia di privati che di una P.A..

Pertanto, al fine di limitare il contenzioso in materia di pensioni privilegiate tabellari, è stata emanata la Circolare interdipartimentale n. 968 del 13.06.2014, a cura della Direzione dei Servizi del Tesoro – UFF. V - e dell'Ispettorato Generale di Finanza – UFF. XIII.

Essa detta precise istruzioni agli uffici in merito alla cumulabilità delle indennità integrative speciali su pensioni privilegiate nei casi di cumulo di pensione e stipendio e di cumulo di due pensioni con trattamenti di pensione precedenti alla L. n. 724/1994.

Nella stessa si dispone che per i percettori di pensione tabellare che prestano opera retribuita, venga riconosciuto in via amministrativa il diritto alla corresponsione della IIS in misura intera sulla pensione tabellare, a seguito di formale istanza di parte, tenendo conto della prescrizione quinquennale delle somme.

Invece, nel caso di percettori di trattamento tabellare che risultino, altresì, titolari di altro trattamento pensionistico, erogato prima dell'entrata in vigore della Legge n. 724/94, si deve riconoscere in via amministrativa il diritto alla corresponsione della IIS, ma nei limiti del minimo INPS. Normalmente sulla pensione tabellare sarà corrisposta la IIS in misura intera e l'integrazione al trattamento minimo INPS dovrà essere effettuata dall'istituto di previdenza. Le diverse RTS dovrebbero a tale fine assicurare un adeguato coordinamento con gli istituti di previdenza.

La successiva nota integrativa alla Circolare n.968/2014 (n.185726 del 12.12.2014) emanata dalla Direzione dei Servizi del Tesoro, d'intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, ha chiarito che le nuove istruzioni trovano applicazione:

- Sia per le partite vigenti che per quelle di nuova costituzione;
- Sia che l'istanza sia pervenuta prima che dopo la diramazione della Circolare;
- Anche nel caso in cui l'amministrazione abbia già prodotto una risposta negativa all'istanza, potendo agire in autotutela;
- Per i ricorsi pendenti, indipendentemente dalla presenza o meno di una formale istanza di parte nei confronti dell'amministrazione;
- Sia a titolari di pensione diretta che di pensioni di reversibilità.

Ai fini della prescrizione quinquennale si rappresenta di valutare per ogni singolo caso se siano intervenuti da parte dell'interessato atti interruttivi o sospensivi della stessa. Non si considera la prescrizione nel caso di una nuova partita con decorrenza antecedente ai cinque anni. La prescrizione, infatti, decorrerà dal momento in cui l'interessato è in grado di conoscere la sussistenza del suo diritto. Tale momento, normalmente, coincide con il primo pagamento. Il nuovo pensionato potrà quindi presentare istanza per ottenere la IIS intera fin dalla decorrenza originaria.

La stessa nota integrativa, superando le disposizioni della circolare 629/95, chiarisce che per i pensionati pubblici, andati in quiescenza successivamente al 26.04.1991, si riconoscono i benefici sulla seconda pensione nei limiti del minimo INPS.

Per quanto riguarda gli oneri accessori, sulle liquidazioni intervenute a seguito della Circolare, si applicano il decreto n.352/1998 e la successiva circolare n.83/1998, compatibilmente con le modifiche intervenute con la Legge 205/2000 e le interpretazioni fornite dalla Corte dei Conti con sentenza n.6/QM/2008, corrispondendo d'ufficio esclusivamente gli interessi legali, dovendo il maggior danno essere dimostrato dalla parte in giudizio. E' fatta salva comunque la possibilità per l'amministrazione, al fine di evitare l'emergere di ulteriore contenzioso, di addivenire ad accordi stragiudiziali per la concessione del maggior danno. La Circolare, però, rimanda a successive indicazioni tale possibilità, ritenendo necessario un preventivo interessamento a livello centrale dell'Avvocatura Generale dello Stato, per stabilire le modalità concrete di conclusione di tali accordi.

Infine, con la nota n.152845 del 13.10.2015 la Direzione dei Servizi del Tesoro – Ufficio V, ha trasmesso la sentenza n. 54/2015 emessa dalla Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, nella quale si statuisce che al percettore di pensione privilegiata tabellare, titolare di altro trattamento pensionistico erogato successivamente all'entrata in vigore della Legge n.724/1994, spetta l'indennità integrativa speciale intera.

***b. Normativa di riferimento***

- ✓ D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
- ✓ D.M. 01.09.1998, n.352
- ✓ Circolare n.83 del 23.12.1998, del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica
- ✓ Circolare interdipartimentale n. 968 del 13.06.2014, della Direzione dei Servizi del Tesoro – UFF. V - e dell'Ispettorato Generale di Finanza – UFF. XIII

- ✓ Nota n.185726 del 12.12.2014 integrativa alla Circolare n.968/2014, della Direzione dei Servizi del Tesoro, d'intesa con la Ragioneria Generale dello Stato
- ✓ Nota n.152845 del 13.10.2015 della Direzione dei Servizi del Tesoro – Ufficio V
- ✓ Sentenza n. 54/2015 della Corte dei conti – Sezioni Riunite in sede giurisdizionale